

solvi aut assignari fecerint, pro Fabrica exigant ac recuperent.

« § 3. Hoc autem non intelligitur nisi de legatis pro una vice tantum factis; quod si legatum pium perpetuum erit, et occasione legati pio loco facti, certum quid faciendum, vel solvendum sit, sic standum, duximus: ut si quod annuatim absque onere solvendum erat, insolutum ac inexactum reperiatur, quinta pars seu medietas, ut supra, de legatis certis pro una vice tantum factis dictum est, si vero cum quovis onere annua solutio fieri debeat, nempe pro celebratione missarum, divinorum officiorum, maritatio puellarum incertarum, distributione pauperum in genere, et alia hujusmodi, totum quod decursum est, et non solum, vel non distributum pro Fabrica exigatur; et de cætero testatoris voluntas observetur non diminuta in aliquo sorte principali ipsius legati, et hoc ut legatorum perpetuorum vitetur extinctio.

« § 4. Legata incerta pauperibus in genere seu pro maritandis puellis, ut supra, facta, etiamsi perpetua sint, utpote si certum prædium, vel certa summa in bonis stabilibus, seu alias investienda relinquatur, ita ut omnes inde provenientes fructus in eleemosynas pauperum, ut præfertur, incertorum, seu pro maritandis puellis erogentur, nec alicui certæ personæ, vel loco jus aliquod ex dispositione testatoris in proprietate acquiratur in totum vigore Bullæ fel. rec. Pauli III. sub datum Romæ anno Incar. 1536. 6. Idus Augusti anno sui Pontificatus primo, aliorumque ejus prædecessorum pro Fabrica exigantur.

« § 5. Legata vero incerta intelligimus quando non sunt expressa propria nomina personarum vel locorum, et si ad arbitrium executorum, vel aliorum sint relicta. Nam sic intellexisse Summos Pontifices indicant literarum apostolicarum verba illa, propriis nominibus personarum non expressis.

« § 6. Legata pia etiam incerta, ac vigore facultatum Fabricæ applicata censemur legata pia facta personæ seu loco pio incerto, vel incapaci, ac omnia ea quæ a locis vel personis, quibus legatum est, postquam legitime apparuerit ea repudiata, vel propter opus injunctum vel alia quavis ex causa, vel citati fuerint ad declarandum an legatum sibi factum acceptare velint, expresse repudiata sunt, aut per eorum contumaciam per Judicis decretum dictis locis aut personis intimatum, Fabricæ applicata, nam ex hujus dispositione legata pia certis locis aut personis facta (quæ ex speciali privilegio caduca numquam fiunt) si non acceptentur, ex post facto incerta redduntur.

« § 7. Si legatum incertum pro maritandis puellis sit, mediante nominatione eorundem nubilium tantum, et non aliter certificatur, ac applicatum puellæ dotandæ, ante litem motam per Commissarium Fabricæ legitime cautum, et non solum sit, nullo modo pro Fabrica exigatur, quia quantum ad hæredes

legatum habuit effectum suum; etiam quod nuptiæ quarum causa legatum fieri contingit, differentur, non debet præjudicio esse puellæ dotandæ. Si vero nominatio facta non sit, sive puella nominata moriatur, legatum pro Fabrica exigatur.

« § 8. In omnibus legatis piis illud observetur, ut ante annum, seu alium terminum a testatore limitatum, minusque ante conditionis implementum non exigantur, omisso in hoc Fabricæ privilegio, quod etiam ante annum, et ante tempus a testatore limitatum, et ante conditionis implementum exigi potest.

« § 9. Legata etiam incerta, maxime pro exoneratione conscientiæ relicta, ita sunt Fabricæ applicata, ut etiam exacta ab Ordinariis sibi applicata vindicari possint. Idcirco ipsis Ordinariis omnino inhibetur, ne de cætero in ipsis legatis se intromittant, sed eadem pro Fabrica in totum exigantur.

« § 10. Volumus autem ad evitandam confusionem, præmissorum omnium declarationem sibi vindicare in causis de cætero finiendis, ac in sententiis in futurum tantum proferendis; determinatis autem, ac decisis huc usque, etiam in prima instantia, firmis, et ratis manentibus. In quorum omnium, et singulorum fidem has per nos, et Secretarium nostrum infrascriptum subscriptas fieri, sigillique nostri jussimus appensione muniri. Datum, » etc.

RESOLUTIO 1233.

Aliæ declarationes Privilegiorum Rev. Fabricæ S. Petri factæ ab illis deputatis an. 1589.

« § 1. Horatius Burghesius utriusque juris, etc., et deputatus... ad quorum notitiam pervenit quampluribus hæsitari, et dubitari a Ministris Judicibus et Commissariis Rev. Fab. quænam legata relicta incapacibus, et legatariis et hæredibus nolentibus legata et hæreditates acceptare, spectent et pertineant ad Rev. Fab. D. Petri. Propterea vigore Privilegiorum dictæ Rev. Fab. ac Collegio concessorum, in quibus dispositum reperitur, occurrentium interpretationem dubiorum dictorum privilegiorum ad nos, et pro tempore Collegii Præfectos spectare et pertinere, harum seriis quibuscumque significamus et declaramus.

« § 2. Omnia legata, hæreditates, donationes, et alias quascumque dispositiones ad et in favorem Fratrum Cappuccinorum ac Minorum majoris observantiæ, et quorumcumque aliorum Regularium, sive Clericorum Sæcularium, quibus ab instituto Regulæ habere et possidere bona etiam in communi prohibitum est; Omnia legata, hæreditates, et donationes, nedum in vim institutionis, sed etiam substitutionis et Fideicommissi eidem facta, et factas ad Rev. Fab. spectare, et pertinere, ac spectavisse et pertinuisse, sicque privilegia et facultates ultra eorum literalem sensum, consuetudine interpretativa ita declarata ac pronunciata fuisse,

prout etiam nos ex tunc declaramus et pronunciamus.

« § 3. Quod idem facimus occasione et causa quorumcumque legatorum, et hæreditatum, piorum tamen quibusvis personis ac locis relictorum, et in casum recusationis, et non aditionis Legatorum et hæreditatum respective, quæ ex causa recusationis, et denegatæ aditionis sunt incerta, et ex privilegio piæ causæ omnino in alium usum sunt convertenda. Propterea illa tam vigore privilegiorum dictæ Rev. Fab. concessorum, quam etiam vi consuetudinis interpretativæ, ea et eas occurrentibus casibus Rev. Fab. applicamus, et incorporamus.

« § 4. Et quoniam sæpe contingit quamplura Legata a piis Testatoribus fieri ad effectum celebrationis Missarum, recitationis divinorum officiorum, et erogationis eleemosynarum, quæ cum mora et negligentia, ac avaritia hæredum vel legatarii executi non fuerunt; Propterea Pius V. Sa. Me. elapso triennio a die obitus testatoris, eorundem legatorum dimidium Rev. Fab. reliquum pio loco, cui legatum factum est, applicavit et incorporavit, ut in ejus Motu-proprio sub dat., etc. Illincque observatum fuit quod data morositate hæredis, et legatarii non petentis; adhuc non elapso triennio, quinta pars una cum omnibus annatis, ac fructibus ac expensis decursis, quæ ex quavis causa executionis legati pii fieri debuissent, ratione privilegiorum antiquorum dictæ Fab. concessorum, elapso autem triennio vigore dicti Motus-proprii nedum quinta, sed medietas hæreditatis et legati una cum dictis annatis, fructibus et expensis ratione præteriti temporis, et legati non executi decursis applicata et incorporata fuit. Propterea ne de prædictis ullo unquam tempore dubitari contingat, » etc.

ALLÆ DECLARATIONES PRIVILEGIORUM REV. FAB.

Factæ ab illis deputatis ejusdem an. 1598.

Nos Marcellus Lantes, etc., et Deputati, etc... infrascripta declaranda ac interpretanda duximus, nempe.

« § 1. Quoniam juxta privilegia eidem Rev. Fab. de legatis hæreditatibus, et piis dispositionibus certis... quæ... adimpleta non fuerunt usque ad triennium, computandum a die mortis, quinta tantum pars ad Fab. spectat; lapso triennio... medietas debetur: declaramus hujusmodi medietatem pariter a die mortis dictorum testatorum et disponentium ipsi Fab. debitam esse, servandamque fore bullam fel. rec. Pii V, sub datum XI Kal. Jan. 1569, quam generaliter de omnibus piis relictis intelligendum esse declaramus, et interpretamur, et prædicta etiam locum habere in similibus, quæ intra statutum a testatore et disponente tempus satisfacta non sunt, ut eo elapso, triennium intelligatur a die mortis testatoris.

« § 2. Annua vero pia legata, et disposita Locis, Ecclesiis et Ecclesiasticis personis, certis et nominatis, cum onere celebrationis Missarum, divinorum officiorum, erogationis

eleemosynarum, aut similibus in perpetuum, aut ad certum tempus, seu statutis quibusdam diebus in anno, et hebdomada, pro quorum adimplemento bona, seu etiam redditus perpetui, aut ad tempus relinquuntur, et hæredum seu aliorum, quoad id quomodolibet obligati erunt aut tenebuntur, avaritia pro præterito adimpleta cum effectu non sunt, tunc redditus et relicta hujusmodi eo usque decursa et realiter non soluta Fabricæ debeantur. In futurum vero decurrenda ipsis legatariis cum onere injuncto applicentur, ut hactenus observatum est.

« § 3. Quando vero bona seu annui redditus, et introitus a Monasteriis, Capitulis, Capellanis, seu legatariis percepti et exacti sunt et percipiuntur, et exiguntur pro dicta celebratione Miss. et divin. officiorum in perpetuum aut ad tempus, ut super, et Missæ hujusmodi, ac divina officia in totum, vel in parte ab ipsis celebrata non fuerunt, vel celebrari desierunt, aut etiam minime celebrantur propter ipsorum legatariorum negligentiam, seu impotentiam, nempe quod major sit numerus missarum, ac divinorum officiorum, sic per negligentiam seu impotentiam omissorum, ad Fabricam ipsam devoluta esse declaramus, dantes facultatem Ministris a nobis deputatis, seu ab eis ad hoc specialiter substitutis, ut cum legatariis, aut aliis obligatis, ad quos spectat, si eis melius expedire videbitur, pro præterito tantum desuper componere valeant.

« § 4. Si autem ipsi legatarii, quibus a principio redditus et bona hujusmodi relicta sunt, ex instituto, et observantia regulæ, talium relictorum incapaces sunt, aut a principio quidem capaces existebant, sed propter regulæ mutationem incapaces effecti sunt, inhærendo dictæ Fab. privilegiis et declarationibus alias factis, præsertim sub die 18 Martii 1589, declaramus hujusmodi, quæ a principio personis incapacibus facta sunt, sive ex postfacto incapaces sunt redditus, non ad hæredes gravatos, seu alios obligatos spectare, seu uti caduca ab iis vindicari posse, sed ad Fab. ipsam nedum in vim institutionis, sed etiam substitutionis et fideicommissi, tamquam incerta effecta, spectavisse et spectare, et sub privilegiis ipsius Fabricæ comprehendere; prout etiam quæ forte ex quacumque causa a legatariis ipsis incapacibus recusata et non acceptata fuerunt, ac recusantur et non acceptantur.

« § 5. Similiter annua pia Legata pro pauperibus puellis nuptui tradendis, quæ amore seu alias ratione animæ non effectu sanguinis, aut remunerationis servitiorum facta erunt, si per aliquot annos ab hæredibus, aut aliis gravatis neglecta fuerint, nec effectualiter persoluta, seu deposita, et si forte per dictos hæredes, aut aggravatos hujusmodi puellar. electio facta foret pro annis et temporibus decursis ad Fab. ipsam pertinere declaramus. Decurrenda vero in futurum pro pauperibus hujusmodi puellis maritandis, etiam antea electis, ut præfertur, integra concedantur nisi in totum incerta essent, ita ut ad Fab. juxta privilegia omnino

spectarent, prout et eidem Fab. competunt omnia alia pia legata incerta, et maxime pro ablatis relicta, ita ut etiam ab Ordinariis locorum, si forte ad eos pervenerint, vindicari valeant juxta privilegia praedicta.

« § 6. Insuper quia, ut accepimus, saepius pia hujusmodi Legata, et pia dispositiones pro constructione Monasteriorum, Hospitalium, Capellarum, aut pro substatione ecclesiasticarum personarum Saecularium, seu Regularium tam virorum, quam mulierum similium, nec intra vel post triennium haeredes adimplere curant, ex quibus si quinta aut medietas detrahatur, opera ipsa aut in totum negliguntur, aut sine debita perfectione inchoata remanent; nec defunctorum voluntas, ut par est, observetur, quam ut huic incommodo, quantum fieri potest occurramus, ac haeredibus ac aliis obligatis omnis fraudis occasio auferatur, dum hujusmodi legatorum solutionem et executionem procrastinare solent, ut interim dictorum relictorum piorum fructus percipiant, ad quorum restitutionem non teneri pretendunt, et per capital. solutionem satisfecisse Testatori voluntati contendunt, idcirco declaramus dictos haeredes, seu alios gravatos teneri, et obligatos existere ad fructus hujusmodi legatorum persolvendos a die mortis, quos realiter ex re legata, seu alias relicta perceperint, aut percipere poterint, si res hujusmodi sua natura aut alias fructifera sit, ita tamen ut in posterum Fabricae non quinta, aut medietas relicti, sed fructus ipsi talis relicti persolvantur, legatum vero ipsum integrum pro perfectione dicti pii relicti consignetur et reservetur.

« § 7. Praeterea quia saepe contingit pia hujusmodi legata et dispositiones pro constructione Monasteriorum, Hospitalium, seu Ecclesiarum, ac similium relictorum debite executioni demandari non posse propter aliquod facti vel juris impedimentum, quia nempe pecunia relicta ad constructionem Monasteriorum non sufficit, aut in loco a testatore designato aedificari non potest, seu etiam licentia ab Episcopo, seu alio superiori obtineri nequit, cum aequum non sit, ut pium opus hujusmodi propterea deseratur, sed potius in aliud de jure commutandum veniat; Declaramus ut gravatis certis competens terminus praefigatur arbitrio iudicum pro impedimentis hujusmodi realiter, et cum effectu removendis, aut pro obtinenda a Sede Apostolica commutatione talis relicti pii, et dispositionis; quod si terminus elapsus, et impedimenta remota non fuerint, aut commutatio obtenta non sit, tunc legatum ipsum a Fabrica integraliter exigatur, perinde ac si ad Fabricam utilitatem devolutio facta fuisset. »

ORDINI E PROVVISIONI

Da osservarsi dalli commissari della rev. Fabrica di S. Pietro di Roma nello stato ecclesiastico.

(30. Sebbene la Sagra Congregazione della Reverenda Fabbrica di S. Pietro, istituita

dai Sommi Pontefici per il precipuo oggetto d'invigilare per mezzo de' suoi Commissari, che siano prontamente, e fedelmente adempite le ultime volontà de' pii Testatori, e qualunque Contratto, o Disposizione in favore di Causa pia, abbia in diversi tempi per conseguire un tal fine, e particolarmente fin sotto il dì 31. Agosto 1650., fatte pubblicare diverse regole fondamentali, desunte dalla chiara disposizione delle Costituzioni Apostoliche, sulla di cui traccia dovessero camminare i medesimi Commissarij per la retta definizione delle Cause, e per mantenere il pio Tribunale in quell' aspetto di pietà, che in modo speciale ha sempre professato, anche a vantaggio delle Famiglie gravate del peso, dell' Opere pie; nulladimeno riconoscendo la stessa Sagra Congregazione, che quanto più sono efficaci i mezzi, che vengono prescritti, tanto più facilmente si va ad ottenere il fine, al quale sono diretti; ha deliberato di pubblicare ora gl' infrascripti nuovi Ordini, appieno persuasa, che l' esatta loro osservanza potrà conferire moltissimo a precludere l' adito agli Eredi, e Legatarj di far abuso delle rendite destinate per i suffragj ai Fedeli Defonti, e per l' esecuzione di qualsivoglia Disposizione in favore di Causa pia, ed insieme per mantenere vigilantissimi i Commissarij nell' adempimento del loro Offizio.

I. Non dovrà esser permesso ad alcun Commissario di fissare il suo domicilio fuori delle Città, e Luoghi assegnatigli nella Patente per l' esercizio di sua giurisdizione; ma sarà tenuto, ed obbligato di risiedere dentro i confini della sua Commissaria, onde gli riesca più facile di visitare le dette Città, e Diocesi, per riconoscere se restino adempiti i Legati, e Disposizioni pie; e succedendo che per una qualche causa si trovi costretto di trasferire altrove il suo domicilio, ritornerà immediatamente la Patente alla S. Congregazione, acciocchè si possa provvedere la carica d'altro Soggetto.

II. Ogni Commissario dovrà esercitare il suo Offizio per se stesso, ni più gli si concederà licenza in avvenire, che possa deputare altra persona in sua vece, anche a suo rischio e pericolo; essendo mente espressa della S. Congregazione di voler perpetuamente aboliti i Pro-Commissarij, riconosciuti piuttosto dannosi, che utili al Tribunale. Che se per motivo d' abituale indisposizione di salute, o di provetta età si trovasse il Commissario impedito di poter personalmente più esercitare il suo Offizio, si provvederà allora al bisogno, e potrà anche in tali casi il medesimo supplicare la S. Congregazione, affinchè gli si deputi un Coadjutore; e accordandosi la grazia, dovrà il Coadjutore esser contento di percepire la sola metà degli emolumenti della carica, scomputate però tutte le spese, e l' altra metà dovrà liberamente appartenere al Coadjutore, che assumesse l' esercizio dell' Offizio.

III. Alli Commissarij, cui manca la podestà legislativa, non sarà permesso far affiggere, e pubblicare senza l' espresso preventivo oracolo della S. Congregazione alcun Editto

penale; ma dovendo visitare i Luoghi soggetti alla sua giurisdizione per riconoscere l' adempimento di tutte le Disposizioni, e Legati pii, saranno contenti di far affiggere, e pubblicare una Notificazione stampata della sua Visita, per rendere prevenuti, ed intimati tutti i singoli Parochi, Notari, Archivisti, e altri Conservatori di Scritture a dover dare le necessarie notizie delle Disposizioni, e Legati pii, come altresì i Rettori, ed Amministratori di Chiese, e Luoghi pii tanto Secolari, che Ecclesiastici, e Regolari, a dover esibire le Vacchette e Libri degli obblighi di Messe, ed altri pii Legati nella forma già prescritta nell' ultimo Editto generale promulgato ai 12. Agosto del corrente anno 1788. ed in seguito pubblicate in tutte le Città, e Luoghi dello stato Ecclesiastico per ordine della stessa Sagra Congregazione, ed anche per oracolo espresso della Santità di Nostro Signore Papa Pio VI, felicemente regnante. Ed affinchè in avvenire abbiano tutti i Commissarij una certa regola, e siano fra loro uniformi nel metodo da osservarsi nella pubblicazione ed affissione di tal Notificazione, sarà cura di Monsignor Economo, e Segretario della Sagra Congregazione di fargliene giungere un esemplare, dal quale non dovranno essi in verun modo discostarsi.

IV. Si commette bensì e s'inculca ai Commissarij d' efficacemente operare, affinchè il menzionato Editto dei 12 Agosto 1788, venga in tutte le sue parti inviolabilmente, e perpetuamente osservato, dovendo servire come di fondamento a preparare i Giudizj necessarij ad introdursi contro gli Eredi, Luoghi pii, o altre persone obbligate all' adempimento delle Disposizioni, e Legati pii. Quindi dovrà ogni Commissario seguendo le provide intenzioni della Sagra Congregazione, autorizzate con espresso oracolo Pontificio, procedere irremissibilmente all' esecuzione delle prescritte pene contro i trasgressori; e ritrovando per parte di qualsivoglia altro Tribunale, o di qualunque Persona ostacoli, ed impedimenti all' esercizio del proprio Officio, o che si commettino frodi per eludere la disposizione del riferito Editto, ne renderà immediatamente intesa la stessa Sagra Congregazione, e suo Eminentissimo Signor Cardinal Prefetto; affinchè per le vie più sollecite ed efficaci si possa a quanto occorra provvedere.

V. Allorchè il Commissario avrà ricevuto dai Notari ed Archivisti, o avrà in qualsivoglia guisa acquistato le notizie di Disposizioni, e Legati pii inadempiti; dovrà esser sollecito di far citare nel suo Tribunale per mezzo del Procuratore Fiscale della Rev. Fabrica, addetto allo stesso suo Tribunale il debitore della Disposizione, o Legato pio a giustificare il seguito adempimento, ovvero il Detentore de' beni Ecclesiastici nullamente alienati ad esibire il riportato Beneplacito Apostolico per la convalidazione della seguita alienazione; e non adempiendo il Reo convenuto dentro il termine, che di ragione gli sarà prefisso alla sua obbligazione, proce-

derà senza ritardo alla spedizione della Causa, applicando in beneficio della Rev. Fabrica quelle quote, che le saranno dovute nei rispettivi casi a norma dei suoi Privilegi.

VI. Siccome poi l' esperienza ha fatto conoscere, che spesse volte il Reo convenuto in prima istanza avanti il Commissario, affine di dilazionare il Giudizio, e trattenere la spedizione del Mandato, è solito ricorrere al sotterfugio d' allegare la declinatoria del Foro, o domandare la pretesa circoscrizione degli atti con citazioni fatte eseguire avanti il Tribunale della Signatura di Giustizia di Roma; così per troncare simili abusi, e cavillazioni, introdotte dalla malizia de' Debitori in grave danno non meno delle loro coscienze, che delle Anime de' Defonti a motivo de' ritardati suffragj, notifica la S. Congregazione, che le Citazioni eseguite, come sopra, potranno essere impunemente disprezzate, ancorchè si trovassero segnate di propria mano di Monsignor Uditore della Segnatura; essendo stato già dichiarato con Breve speciale della fel. mem. di Giulio PP. III. pubblicato sotto il dì 20. Luglio 1532, che quel Tribunale non può inibire, nè esercitare verun atto di giurisdizione sopra il Tribunale della R. Fabrica di S. Pietro, e nelle Cause concernenti il particolare interesse della medesima.

VII. Così ancora potranno impunemente disprezzarsi le dette Citazioni, ancorchè fatte eseguite avanti i Giudici deputati dalla stessa S. Congregazione, seppure non fossero state segnate di propria mano dell' Eminentissimo Signor Cardinal Prefetto della Sagra Congregazione della Rev. Fabrica di S. Pietro, o di lui particolar Uditore: Dichiarando bensì che dovranno esser attese tutte quelle Citazioni, ancorchè non segnate, e sottoscritte come sopra, colle quali si domandasse la purgazione degli attentati, ovvero si facesse istanza per la remissione della Causa al Tribunale di Monsignor Giudice della Rev. Fabrica, a motivo del privilegio competente al Reo convenuto di poter vedere la Causa in prima istanza in Curia in vigore della *Leg. Unic. Cod. quando Imperat. inter Pupil., et Vid.*

VIII. Nella decisione delle Cause, nelle quali potrà cader dubbio, o questione sull' intelligenza, e interpretazione, d' un qualche Privilegio della Rev. Fabrica, non dovranno i Commissarij scostarsi dalle dichiarazioni più volte fatte, e pubblicate dalla Sagra Congregazione, delle quali è facile di aver notizia dal Compendio dei Privilegi di detta Rev. Fabrica compilato dal *Vespignani*: Ed incontrando il Commissario una qualche grave difficoltà nella Causa, per cui si trovi dubbioso a deciderla, potrà interpellarne la Sagra Congregazione, la quale per mezzo del suo Monsignor Economo, e Segretario lo renderà instrutto di ciò, che sarà riconosciuto più coerente alla giustizia, ed alla pratica del Tribunale.

IX. Se il Reo convenuto, dopo aver patito il Decreto definitivo, o Sentenza di condanna, rielamerà nel Tribunale di Monsignor Giu-

dice della Rev. Fabrica per esser sentito, e rivedere la Causa in grado d' Appellazione, sarà tenuto il Commissario di renderne intesa la Sagra Congregazione per mezzo di Monsignor Economo, e Segretario; e se sarà riconosciuto, che la Causa vertente o sopra il negozio principale, o anche sopra un qualche incidente, meriti di essere sostenuta, se ne assumerà la difesa a proprie spese della Rev. Fabrica, ed il Commissario, che ne resterà sgravato, rilascerà da qui innanzi ne' suoi conti annuali per le suddette Cause fatte difendere dalla Rev. Fabrica a suo proprio conto, due delle cinque parti dell' emolumento tassato a favore del medesimo Commissario nella somma di Scudi venti per cento, allorchè sarà per percepire detto emolumento; e ciò per dare alla stessa Rev. Fabrica un qualche compenso di quelle spese, che assume sopra di se, ancorchè non obbligata, nella difesa in Curia di quelle Cause, che sono state introdotte in prima istanza nel Tribunale dei medesimi Commissari. Nel caso poi, che si riconoscesse mal fondata per parte della Rev. Fabrica la pretensione dedotta in giudizio, non solamente si ricuserà di accettare la difesa della Causa, ma inoltre dovrà esser proibito al Commissario di proseguirla, anche a sue proprie spese.

X. Che se il Debitore dopo il sofferto Decreto, o Sentenza definitiva di condanna, o ancor prima, riconoscendo, e confessando il suo debito, domanderà al Commissario un competente termine per ricorrere, ed ottenere la graziosa Composizione dalla Sagra Congregazione della Rev. Fabrica, gli si dovrà accordare colla prefissione d' un Mese a spedire la detta Composizione, spirato il qual termine, se il Debitore non avrà riportata altra proroga dalla stessa Congregazione sarà tenuto il Commissario di procedere ulteriormente in Causa; e non esibendo il Debitore negli atti alcun Documento o per giustificare la detta proroga, o d' aver impetrata la Composizione coll' effettivo Deposito fatto a favore della Rev. Fabrica, rimarrà sottoposto all' esecuzione del Mandato, ed alla successiva subasta, e delibera de' Beni eseguiti: avvertendo, che il termine accordato al Debitore per ricorrere alla Sagra Congregazione della Rev. Fabrica, come sopra, dovrà sempre risultare dagli atti del processo della Causa, ne si dovrà mai concedere in voce, e sulla buona fede, e parola del Debitore. Ed affinché non debba il Commissario trascurare l' esatta osservanza di questa ordinazione, diretta al provido fine, d' evitare le frodi, e le collusioni, sarà tenuto di spedire a Monsignor Economo, e Segretario in fine d' ogni tre Mesi una Nota sottoscritta di tutti i suriferiti Decreti di prefissione di termine, e sotto la propria sottoscrizione vi farà apporre ancor quella del suo Cancelliere.

XI. In quelle Cause poi, nelle quali il Commissario avrà giudicato di doversi rigettare l' azione intentata per parte della Rev. Fabrica, assolvendo il Reo dalla domandata applicazione o di qualche capitale, o de' frutti, siccome può talvolta verificarsi, che il Reo sia

stato ingiustamente assoluto; così dovrà il Commissario, per non lasciar esposta la Rev. Fabrica, e l' Opera pia ad un qualche indoveroso aggravio, rimettere a Monsignor Economo, e Segretario l' intero Processo, affine di richiamare all' esame, se con giusta ragione sia stata rigettata l' azione promossa contro l' Erede, o altro Possessore, che pretendeva obbligato all' adempimento dell' Opera pia: E poichè le Cause di questo tal genere per fatto del Commissario sarebbero rimaste estinte, e affatto terminate dopo il suo Giudicato; perciò qualora mai succedesse, che rivedendosi, in grado d' Appellazione la sentenza del Commissario, fosse per essere rievocata; non dovrà egli conseguire alcuna partecipazione d' emolumento su quella somma, che la Rev. Fabrica fosse per introitare col beneficio della difesa fatta a proprie spese.

XII. S' avverte ogni Commissario, che se una qualche Causa introdotta in Giudizio civile venisse a cambiar d' aspetto, ed a rendersi criminale (lo che può esser facile ad accadere, succedendo alcune volte, che dopo essere stata introdotta la Causa civile per l' esecuzione di una qualche Disposizione o Legato pio, si venga in chiaro dell' alterazioni, supplantazioni, falsità di Scritture, espilazioni d' Eredità o altri atti criminosi commessi dall' erede o Legatario per eludere l' adempimento della pia volontà del Testatore;) dovrà allora il Commissario astenersi di più oltre proseguire il Giudizio Civile, rendendo prima inteso l' Emo Signor Cardinal Prefetto delle delinquenze rilevate dalle Scritture esistenti in Processo, ed aspettare gl' ordini, che gli saranno dati o per procedere criminalmente contro il Delinquente, ovvero per proseguire la Causa civile senza far uso dell' azione criminale. Ed altrettanto dovrà praticare in tutti, e singoli casi, ne' quali potrà aver luogo l' azione criminale, in conformità dell' ultimo soprenunciato Editto promulgato sotto il di 12. Agosto 1788, essendo espressa mente della Sagra Congregazione, che a niun Commissario debba esser permesso di procedere ad atti irrettrabili in materie criminali, e specialmente a comminazione o fulminazione di Censure, contro i pretesi delinquenti, senza aver prima ricevuto il di Lei oracolo, o dell' Emo Signor Cardinal Prefetto.

XIII. Ciaschedun Commissario nella sua Banca, inerendo a quanto è stato prescritto nel § 16. dell' Istruzioni pubblicate sotto il di 31. Agosto 1650. e confermate sotto il di 8. Marzo 1735, esigerà per se, e per gl' Officiali del suo Tribunale la minor Tassa, che sia in uso nella Corte spirituale, o temporale del Luogo; ne esigerà da alcuno l' emolumento chiamato Caposoldo. Ed a quest' effetto si ordina, che il Commissario debba in ogni luogo, dove eserciterà il suo Offizio, tener affissa la minor Tassa, che ivi sarà in uso nella Corte spirituale, o temporale.

XIV. Ed affinché l' ultime volontà de' Defonti, e tutte le Disposizioni in favore di Causa pia non debbano restar trascurate per

oscitanza, e negligenza de' medesimi Commissarij, o per umani riguardi verso una qualche Famiglia, Persona, o Luogo pio gravato di tali obblighi, si ordina, che ogni Commissario nel fine d' ogni trimestre debba trasmettere a Monsignor Economo, e Segretario congiuntamente all' altra Nota sopra espressa nel § X, una Nota distinta di tutte le pie Disposizioni, le quali dai Parochi, Notarij, Attuarij, Archivisti, o in qualsivoglia guisa saranno state dedotte a di lui notizia, ed un' altra Nota delle cause introdotte in vigore di tali notizie; ed oltre a ciò sia tenuto, ed obbligato formare un libro da doversi ritenere, e custodire dal suo Cancelliere, ed ivi registrare distintamente tanto le notizie ricevute, come sopra, quanto le Cause introdotte, e definite; dichiarando, che nel fine di ciascuno anno gli si negherà la conferma della Patente, qualora non venga esibita la fede giurata del suddetto Cancelliere di ritenere appresso di se il detto Libro, ed essere state in esso registrate le suriferite Notizie ricevute da' suddetti Notari, e Archivisti, o in altra guisa come sopra acquistate, e le rispettive Cause introdotte, e tuttavia pendenti, ovvero definite nel Tribunale d' esso Commissario. Ed il Cancelliere o suo Erede sarà tenuto a consegnare il detto Libro ad ogni richiesta dalla Sagra Congregazione; e nel caso che per di lui colpa, o negligenza non fosse diligentemente custodito, o andasse a smarrirsi, sarà obbligato all' emenda di tutti, e singoli danni, che ne potessero alla Rev. Fabrica, o a qualunque altra Persona interessata derivare.

XV. In fine di ciaschedun' anno sarà tenuto ogni Commissario render fidele, ed esatto conto di tutto quello che gli sarà pervenuto nelle mani per ragione del suo Offizio; ed a questo effetto dovrà ritenere un Libro contrassegnato da Monsignor Economo e Segretario, che annualmente gli si farà giungere, ed ivi descrivere tutte le esazioni, che dal medesimo si faranno per conto della Rev. Fabrica nell' atto del pagamento coll' espressione della vera somma, che si riceve, della causa, per la quale si riceve, e d' chi si riceve; e ciò dovrà praticarsi non solo per quelle somme, che direttamente si pagano a detto Commissario, ma ancora per quelle, che con di lui ordine si fossero fatte pagare dal Debitore in mani del Depositario: E per procedere con ogni chiarezza, e sicurezza, e togliere qualunque sospizione, si procurerà, che il Debitore medesimo, o chi paga il denaro, sottoscriva la partita del pagamento descritta dal Commissario in detto Libro, e non sapendo scrivere quella Persona, che paga il denaro, la farà approvare dal Curato, ovvero dal Cancelliere del Luogo, dove si farà il pagamento, o da altra terza Persona degna di fede alla presenza però dell' istesso pagatore del denaro, e successivamente sarà tenuto nel fine di ciaschedun' anno, in cui dovrà render conto, trasmettere il suddetto Libro in mano di Monsignor Economo e Segretario; e quando durante l' anno del suo Offizio non avrà fatto alcuna esazione, dovrà parimente

mandare il detto Libro, ed insieme dichiarare con suo giuramento di non avere esatto somma alcuna per ragione del suo Offizio, e per conto della Rev. Fabrica.

XVI. Inoltre dovranno i Commissarij aver cura che i Processi, Istromenti, ed altre Scritture di qualsivoglia specie appartenenti alla Rev. Fabrica, siano diligentemente custodite dai loro Cancellieri, e legate in Protocolli separati colle rispettive Rubricelle, e coll' intestazione dentro e fuori della Sagra Congregazione della Rev. Fabrica di S. Pietro; procureranno di porre in pratica i necessarij spedienti, affine di riparare al disordine, implorando perciò, quando faccia bisogno, anche l' autorità della Sagra Congregazione; e morendo, o essendo rimosso taluno di detti Cancellieri, dovrà restar a peso dei Commissarij di ricercare l' Erede, ed obbligarlo alla consegna a favore del Cancelliere, che sarà surrogato nell' impiego, al quale dovranno consegnarsi tutti gli Atti, e Scritture colla previa descrizione, e con riportare un obbligo di conservarle fedelmente, e darne conto ad ogni richiesta; del qual obbligo e descrizione riterrà l' originale presso di se, e trasmetterà puntualmente copia legalizzata a Monsignor Economo per esser conservata nella Segreteria della Sagra Congregazione. Dovranno similmente i Commissarij far conservare, e diligentemente custodire in filze separate coll' intestazione di fuori della Rev. Fabrica dai loro Cancellieri tutte le Note originalmente sottoscritte, che gli saranno date dai Notarij, e Archivisti in esecuzione di quanto è stato prescritto, e comandato nell' ultimo sopranunciato Editto della Sagra Congregazione; altrimenti in tutti gl' espressi casi, venendone danno alla Rev. Fabrica, sarà tenuto all' emenda, e si procederà contro di lui, o suoi eredi sommariamente, e rimossa qualunque appellazione.

XVII. Nel termine d' un Mese dal giorno della pubblicazione, e rispettiva trasmissione de' presenti Ordini dovranno esser tenuti tutti, e singoli Commissarij trasmettere a Monsignor Economo una nota distinta degl' effetti e capitali di già applicati ed inventati, sottoscritta, coll' espressione dell' annua rendita di detti effetti e capitali, del tempo preciso, in cui se n' è preso possesso, e del Notaro, che ha rogato l' Istromento di detto possesso; et l' istesso dovrà praticare per tutti gl' effetti e capitali, che si applicarono in avvenire nel termine d' un mese dal giorno dell' applicazione; e nel caso di applicazione di qualche Eredità debbano immediatamente far inventario legale tanto de' mobili, che de' stabili, e dentro l' istesso Mese dal di dell' applicazione trasmetterlo nelle mani di Monsignor Economo, e Segretario.

XVIII. Potranno i Commissarij visitare le Città, e Diocesi soggette alla loro giurisdizione, anche in templo, in cui da rispettivi Vescovi si trova aperta la loro Visita Pastorale, conforme più volte è stato dichiarato dalla Sagra Congregazione con solenni Decreti da essa specialmente promulgati, e confermati sotto il di 7. Dicembre 1637. e 21